Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 12 maggio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Martedì 20 aprile 1971, alle ore 17,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Shen Ping, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare di Cina a Roma.

(4010)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1971, n. 245.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza bruno alpina, con sede in Milano.

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza bruno alpina, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 202. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. 246.

Estinzione di due fondazioni.

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Milano » e « Pro soldati del presidio militare di Trieste » vengono dichiarate estinte. I beni che residueranno dopo la loro liquidazione vengono devoluti alla fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 208. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. 247.

Estinzione di cinque fondazioni.

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, le fondazioni « Mario Pittaluga », « Generale Alessandro De Saint Pierre », « Sottotenente medico di complemento Carlo Sola », « Maresciallo maggiore Ghivarello Teresio » e « Duplice medaglia d'oro capitano Luigi Giorgi » vengono dichiarate estinte. I beni che residueranno dopo la loro liquidazione vengono devoluti alla fondazione « Colonnello Giorgio Gervasoni », autorizzata ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 209. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1971, n. 248.

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale autieri d'Italia, con sede in Roma.

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale autieri d'Italia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 210. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1970.
Ricostituzione del comitato geologico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, che istituisce il comitato geologico;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1967, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1967, registro n. 11, foglio n. 10, con il quale è stato costituito il comitato geologico per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970;

Ritenuta la necessità di ricostituire il predetto comitato geologico;

Viste le designazioni del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministro per la pubblica istruzione e del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato geologico è così costituito:

a) Pellizzer prof. Renato, direttore dell'istituto di mineralogia e petrografia dell'Università di Siena, Mittempergher prof. Mario, direttore del laboratorio geominerario del C.N.E.N. della Casaccia e Martinis professore Bruno, direttore dell'istituto di geologia della Università di Milano, in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

b) Desio prof. Ardito, ordinario fuori ruolo di geologia nell'Università di Milano, Ogniben prof. Leone, ordinario di geologia nell'Università di Catania, Selli prof. Raimondo, ordinario di geologia nell'Università di Bologna, Trevisan prof. Livio, ordinario di geologia nell'Università di Pisa e Scarsella prof. Francesco, ordinario fuori ruolo di geologia nell'Università di Napoli, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

c) Grappelli ing. Giorgio, delegato dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) Ristagno dott. Vittorio Ugo, direttore generale delle miniere;

e) Moretti prof. Attilio, capo del servizio geologico;

f) Ingravalle dott. Antonio, capo del servizio chimico delle miniere;

g) Azzaroni ing. Adelmano, direttore dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi;

h) Lauri ing. Raffaele, ispettore generale del servizio delle miniere;

i) Marchetti dott. Marco e Deriu prof. Michele, esperti.

Art. 2.

Il prof. Ardito Desio e il prof. Francesco Scarsella sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del comitato.

I membri del comitato durano in carica sino alla data del 13 dicembre 1973.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1970

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1971
Registro n. 4 *Industria e commercio, foglio n.* 106

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Canapificio ligure di Albertoni Zaneboni - stabilimento di Sestri Levante.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.r.l. Canapificio ligure di Albertoni Zaneboni - stabilimento di Sestri Levante (Genova) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.r.l. Canapificio ligure di Albertoni Zaneboni - stabilimento di Sestri Levante (Genova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 luglio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4105)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1971.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Serredi e Figli S.p.a. di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la società Serredi e Figli S.p.a. di Livorno ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società Serredi e Figli S.p.a. di Livorno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4108)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1971.

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media e delle scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 19 luglio 1961, n. 1012, sulla disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste;

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 603, sull'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media;

Vista la legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme integrative alla legge sopracitata;

Vista la legge 7 ottobre 1969, n. 748, recante norme integrative all'art. 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 468, sull immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado:

Visto il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571;

Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1968, che ha approvato gli organici dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste;

Visto il decreto interministeriale 14 agosto 1964 che ha approvato l'organico dell'istituto tecnico commerciale con lingua di insegnamento slovena di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1968 con il quale sono state istituite le scuole medie con lingua di insegnamento slovena nelle province di Gorizia e di Trieste;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1965, n. 1935, 27 aprile 1967, n. 450 e 24 aprile 1967, n. 418, con i quali sono stati approvati gli orari e i programmi di insegnamento rispettivamente dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali, dell'istituto tecnico e delle scuole medie con lingua di insegnamento slovena;

Considerato, pertanto, che le disposizioni delle leggi sull'immissione in ruolo non hanno potuto avere esecuzione per la scuola media e le scuole secondarie di secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia;

Decreta:

TITOLO I

Immissione nei ruoli della scuola media

Art. 1.

L'immissione nei ruoli dei professori della scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste per le cattedre che rimarranno vacanti dopo l'espletamento dei concorsi speciali indetti con decreto ministeriale 12 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1971, registro n. 7 Pubblica istruzione, foglio n. 164, e per le cattedre comunque disponibili, può essere richiesto, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603:

1) dagli insegnanti che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « buono » in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 o in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena;

2) dagli insegnanti elementari laureati, appartenenti al ruolo della scuola elementare statale con lingua di insegnamento slovena che avessero superato il periodo di prova al 30 settembre 1966 e che alla stessa data prestassero servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a « buono ».

Il personale sopraindicato deve essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie conseguito in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1965.

Sono validi, in relazione a ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti, le abilitazioni per le discipline o gruppi di discipline dei soppressi ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte dichiarati dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni, corrispondenti ai ruoli della scuola media istituita con legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per la cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali si considera altresì valida l'abilitazione conseguita per l'insegnamento della matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale femminile (classe di concorso I della tabella *L* annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 e classe di esame XIV - sottoclasse *b* della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

Per la cattedra di italiano sono validi i titoli di abilitazione conseguiti per l'insegnamento delle materie letterarie in qualunque scuola di istruzione secondaria, o negli istituti medi inferiori, o nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

Per la cattedra di sloveno, storia e geografia è valida l'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura slovena congiunta all'abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie in qualunque scuola di istruzione secondaria, o negli istituti medi inferiori, o nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

Le norme del presente articolo si applicano anche agli insegnanti abilitati all'insegnamento di musica e canto o di musica e canto corale ai fini dell'immissione nel ruolo dei professori di educazione musicale.

Art. 2.

Possono parimenti chiedere l'immissione nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste gli insegnanti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti dal primo comma del precedente articolo, abbiano conseguito in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1965 l'abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente rispetto alla cattedra di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni indicate nell'unito prospetto (allegato *A*) conseguite per gli insegnamenti di materie tecniche commerciali, industriali, agrarie e marinare, l'abilitazione in fisica e tutte le abilitazioni comprendenti le scienze naturali.

Si considera relativa a materia coincidente rispetto alla cattedra di sloveno, storia e geografia l'abilitazione all'insegnamento della storia dell'arte (classe di concorso 14ª della tabella annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 e classe di esame III della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972).

L'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura slovena in qualunque scuola di istruzione secondaria e le abilitazioni all'insegnamento di materie letterarie in qualunque scuola di istruzione secondaria, o negli istituti medi inferiori o nelle scuole e corsi secondari di avviamento professionale si considerano altresì relative a materia coincidente rispetto alla cattedra di sloveno, storia e geografia.

Gli insegnanti di cui al presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conferimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media cui aspirano o a cattedra delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi secondari di avviamento professionale dichiarata corrispondente.

A tal fine sono validi, per le cattedre sottoindicate, soltanto i titoli di studio elencati nella seconda colonna della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, in corrispondenza delle classi di esame precisate a fianco di ciascuna cattedra:

1) sloveno, storia e geografia: classe I;

2) italiano: classe I;

3) matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali: classi XIII e XIV;

4) lingue straniere: classi V, VI, VII, VIII, IX, X, X-*bis*;

5) educazione artistica: classe XLIX;

6) educazione musicale: classe LIV;

7) applicazioni tecniche maschili: classi XXXVI, XLV e XLVIII, nonchè i titoli diversi che a suo tempo consentirono il conseguimento dell'abilitazione dichiarata valida dalla legge 13 luglio 1954, n. 542 e dell'abilitazione di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 226;

8) applicazioni tecniche femminili; classe LIII.

Art. 3.

L'immissione nei ruoli dei professori della scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste, in ordine successivo rispetto agli aspiranti contemplati nei precedenti articoli, può essere richiesta, ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 327 e dell'art. 1, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748:

1) dagli insegnanti forniti di abilitazione che abbiano prestato servizio in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 o in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 in qualità di lettori di italiano presso università e istituti di cultura stranieri con qualifica in nessuno degli anni suddetti inferiore a « buono », rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri;

2) dagli aspiranti a cattedre di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « buono » in almeno due degli anni scolastici dal 1949-50 al 1960-61 o in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1965-66 negli istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena, e che siano forniti di una delle abilitazioni elencate nell'unito prospetto (allegato *B*) relative all'insegnamento delle materie tecniche commerciali, delle materie tecniche agrarie e della chimica;

3) dagli insegnanti che abbiano prestato almeno un anno di servizio con qualifica non inferiore a « buono » a partire dall'anno scolastico 1961-62 e fino allo anno scolastico 1968-69 incluso negli istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967;

4) dagli insegnanti elementari laureati, appartenenti al ruolo della scuola elementare statale con lingua di insegnamento slovena, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967, e che al 30 settembre 1969 avessero superato il periodo di prova e prestassero servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a « buono ».

Per quanto concerne la validità dei titoli di abilitazione, si applicano anche agli aspiranti di cui al presente articolo le disposizioni del precedente art. 1, comma terzo, e seguenti.

Art. 4.

Possono parimenti chiedere l'immissione nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste gli insegnanti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti dal primo comma del precedente art. 3, ab-

biano conseguito in sessioni di esame indette entro il 10 agosto 1967 l'abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

Si considerano relative a materia coincidente con matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali le abilitazioni elencate negli uniti prospetti - Allegati *A* e *B*.

Per la cattedra di sloveno, storia e geografia si considerano relative a materia coincidente le abilitazioni di cui ai commi terzo e quarto del precedente art. 2.

Gli insegnanti destinatari delle norme del presente articolo devono risultare in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra di scuola media cui aspirano o a cattedra delle preesistenti scuole medie o scuole e corsi di avviamento professionale dichiarata corrispondente.

A tal fine sono validi, oltre a quelli stabiliti nell'ultimo comma del precedente art. 2, i titoli di studio indicati negli articoli 6 e 7 del regolamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127 e 23 agosto 1968, n. 1129, nonchè quelli indicati nella seconda colonna della tabella *B* annessa al medesimo regolamento.

Art. 5.

In ordine successivo rispetto agli aspiranti contemplati nei precedenti articoli, l'immissione nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste può essere richiesta, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603 ed ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 748, modificato dalla legge 26 luglio 1970, n. 571:

1) dagli insegnanti che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « buono » negli istituti statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena in almeno uno degli anni scolastici dal 1961-62 al 1969-70 incluso, e che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968;

2) dagli insegnanti elementari laureati, appartenenti al ruolo della scuola elementare statale con lingua di insegnamento slovena, che abbiano superato il periodo di prova e prestino servizio nella scuola statale con qualifica non inferiore a « buono », e che abbiano parimenti conseguito l'abilitazione nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968;

3) dagli insegnanti delle scuole secondarie statali con lingua di insegnamento slovena e dagli insegnanti appartenenti al ruolo della scuola elementare statale con lingua di insegnamento slovena che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media nella sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda la validità dei titoli di abilitazione, si applicano anche agli aspiranti di cui ai numeri 1) e 2) del precedente comma le disposizioni dell'art. 1, comma terzo e seguenti, del presente decreto.

Art. 6.

Possono parimenti chiedere l'immissione nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste gli insegnanti che, possedendo i requisiti di servizio e di qualifica stabiliti dal primo comma - numeri 1) e 2) del precedente art. 5, abbiano conseguito nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 l'abilitazione all'insegnamento per cattedra di istruzione secondaria relativa a materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra cui aspirano.

L'abilitazione di cui alla classe prima, sottoclassi *a*), *b*), *c*), della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, conseguita nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, e l'abilitazione di cui alla classe prima della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, conseguita nella sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967, si considerano relative a materia coincidente rispetto alla cattedra di sloveno, storia e geografia.

Per le rimanenti abilitazioni che si considerano relative a materia coincidente, nonchè per i titoli di studio di cui gli aspiranti contemplati nel presente articolo devono risultare forniti, valgono le norme del precedente art. 4.

Art. 7.

Gli insegnanti di educazione fisica che nelle scuole secondarie statali con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste abbiano maturato le condizioni di servizio e di qualifica stabilite dai precedenti articoli 1, 3 e 5, e che abbiano conseguito l'abilitazione rispettivamente nelle sessioni di esami indette entro il 10 agosto 1965, nelle sessioni di esami indette entro il 10 agosto 1967 e nella sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 possono chiedere a norma del presente decreto l'immissione nel ruolo dei professori di educazione fisica di cui agli articoli 12 e 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

TITOLO II

Immissione nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado

Art. 8.

L'immissione nei ruoli dei professori dei licei e istituti magistrali con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste e dell'istituto tecnico commerciale con lingua di insegnamento slovena di Trieste, per le cattedre che rimarranno vacanti dopo l'espletamento dei concorsi speciali indetti con decreto ministeriale 12 dicembre 1970 e per le cattedre comunque disponibili, può essere richiesta ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468:

1) dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo e dai presidi di scuola media che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « valente » in almeno

due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso nelle scuole statali di istruzione secondaria con lingua di insegnamento slovena;

2) dagli insegnanti elementari laureati che, appartenendo al ruolo della scuola elementare statale con lingua di insegnamento slovena alla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 468, abbiano superato il periodo di prova e nell'ultimo biennio di insegnamento abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto ».

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto ad un anno.

Il personale sopraindicato deve essere in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori o in qualunque scuola di istruzione secondaria per le materie costituenti la cattedra richiesta.

Per le cattedre di materie letterarie comprendenti l'insegnamento di lingua slovena o di lingua e lettere slovene è valida l'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura slovena in qualunque scuola di istruzione secondaria congiunta ad abilitazione all'insegnamento delle rimanenti materie costituenti la cattedra richiesta conseguita per le scuole secondarie superiori o per qualunque scuola di istruzione secondaria.

Art. 9.

Gli insegnanti indicati nel precedente art. 8, in possesso dei requisiti di servizio e di qualifica ivi previsti, possono chiedere l'immissione nei ruoli relativi alle cattedre delle prime due classi del liceo scientifico, della classe di collegamento dell'istituto magistrale e del biennio dell'istituto tecnico commerciale con lingua di insegnamento slovena anche se, non possedendo l'abilitazione, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) siano forniti di laurea e siano entrati nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado quali vincitori di concorsi a cattedre per titoli ed esami indetti, anteriormente al 1° agosto 1958, data della prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure per la scuola media dell'ordinamento precedente al 14 febbraio 1963, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

2) abbiano partecipato ad uno dei concorsi per titoli ed esami di cui al precedente n. 1, risultando non compresi nella graduatoria dei vincitori per esaurimento delle cattedre messe a concorso;

3) siano in servizio nelle prime classi del liceo scientifico, nella classe di collegamento dell'istituto magistrale o nelle prime due classi dell'istituto tecnico con lingua di insegnamento slovena per essere stati iscritti nei ruoli speciali transitori dei relativi insegnamenti a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 o della legge 13 marzo 1958, n. 248, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dello art. 5 della legge 12 agosto 1957, n. 744 o degli articoli 1 e 3 della legge 30 dicembre 1965, n. 1523.

Per i fini di cui al precedente comma gli aspiranti devono aver superato il concorso ovvero aver ottenuto l'iscrizione nei ruoli speciali transitori per cattedre comprendenti le discipline che costituiscono la cattedra alla quale aspirano.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo per le cattedre di materie letterarie delle prime due classi del liceo scientifico, della classe di collegamento dell'istituto magistrale e del biennio dell'istituto tecnico commerciale con lingua di insegnamento slovena devono possedere, oltre ai titoli prescritti dal primo e secondo comma del presente articolo, l'abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura slovena in qualunque scuola di istruzione secondaria.

Art. 10.

Per l'immissione nei ruoli relativi alle cattedre di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, nell'istituto magistrale e nell'istituto tecnico commerciale (1ª lingua) sono validi, relativamente a ciascuna lingua straniera, sia i titoli di abilitazione all'insegnamento in qualunque scuola di istruzione secondaria, sia i titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e in tutte le scuole medie di primo grado di cui alla tabella *A*, classe IV, annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

TITOLO III

Disposizioni comuni - Presentazione delle domande, termini e documentazione

Art. 11.

Gli aspiranti di cui ai precedenti articoli possono chiedere l'immissione in ruolo anche se abbiano superato il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi.

Art. 12.

Il servizio prescritto dagli articoli 1, 3, 5 e 8 del presente decreto ai fini dell'ammissione al beneficio deve risultare effettivamente prestato per un periodo non inferiore a quello minimo stabilito dalle norme vigenti per l'attribuzione della qualifica.

Art. 13.

Gli aspiranti all'immissione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltre al servizio, all'abilitazione e al titolo di studio indicati nei precedenti articoli, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'assunzione in ruolo.

I non vedenti possono essere assunti solo per cattedre di materie letterarie, di filosofia, di lingue straniere, di materie giuridiche ed economiche, di musica e canto e di educazione musicale, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6, della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4) e 5), del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, al momento in cui ne siano emerse le ragioni, con motivata comunicazione diretta all'interessato.

Art. 14.

Gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2, aspirino all'immissione nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possono presentare domanda al provveditore agli studi di Gorizia, o al provveditore agli studi di Trieste o ad entrambi i provveditori suddetti. In questa ultima ipotesi una sola delle domande deve essere documentata in originale, mentre all'altra deve essere unita una copia semplice di ciascun titolo o documento.

Le domande di cui al precedente comma, redatte e documentate secondo le disposizioni del successivo articolo 16, devono pervenire al provveditore agli studi che ne è destinatario entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le norme suddette si applicano anche agli insegnanti che aspirino all'immissione nei ruoli dei professori di educazione fisica, e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1.

Art. 15.

Gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti articoli 3, 4, 5 e 6 o in quelle previste dagli articoli 8, 9 e 10 aspirino all'immissione nei ruoli, rispettivamente, della scuola media e delle scuole secondarie di 2° grado con lingua di insegnamento slovena, nonchè gli insegnanti di educazione fisica nelle condizioni di cui agli articoli 3 e 5, devono presentare domanda debitamente documentata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 16.

Nelle domande, da redigere in carta da bollo da L. 500 in conformità all'unito modello, allegato *C*, gli aspiranti devono dichiarare, a pena di nullità delle domande stesse:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge);

b) il titolo di abilitazione e i requisiti di servizio prescritti per l'assunzione in ruolo;

c) la cattedra richiesta; non saranno prese in considerazione domande eventualmente presentate per discipline o gruppi di discipline che non costituiscano cattedra di scuola secondaria;

d) il preciso recapito, con l'impegno a comunicarne qualsiasi cambiamento;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) le eventuali cause di destituzione, dispensa o decadenza da altri impieghi presso la pubblica amministrazione e le sanzioni disciplinari eventualmente riportate in qualità di insegnante di ruolo o non di ruolo nelle scuole statali;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento.

La domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti e i titoli utili per l'ammissione al beneficio e per l'attribuzione del punteggio, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato *D* che fa parte integrante del presente decreto, nonchè un'elencazione in carta semplice di tutti i documenti e i titoli presentati.

Coloro che in base ai titoli posseduti presentino più domande di immissione in ruolo devono documentarne una sola nei modi di cui al citato allegato *D;* a ciascuna delle altre uniranno il certificato della diversa abilitazione prescritta.

Art. 17.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono pervenire al provveditore agli studi di Trieste e di Gorizia o al Ministero della pubblica istruzione, a seconda dei casi, nei termini di cui agli articoli 14 e 15. La tempestività è accertata dal bollo di arrivo dell'ufficio destinatario. Eventuali

ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili all'aspirante, comportano il rigetto delle domande.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, delle domande e di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non saranno presi in considerazione i documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate.

Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica o fotostatica anzichè in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano autenticate dalle competenti autorità, ai sensi rispettivamente degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa che ad altra amministrazione.

TITOLO IV

Formazione e approvazione delle graduatorie. Documentazione dei requisiti di ammissione all'impiego

Art. 18.

Le graduatorie degli aspiranti all'immissione nei ruoli dei professori della scuola media e nei ruoli dei licei, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico commerciale con lingua di insegnamento slovena saranno compilate per ciascuna disciplina o gruppo di discipline costituenti cattedra di ruolo ordinario. Nei casi di mancata disponibilità di qualsiasi contingente di cattedre le graduatorie saranno approvate per gli effetti di cui all'art. 6, terzo comma, e all'art. 7, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603, relativamente alla scuola media, e per gli effetti di cui all'art. 7, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativamente alle scuole secondarie di 2° grado.

Art. 19.

Nelle graduatorie da compilare ai sensi dei successivi articoli gli aspiranti saranno collocati nell'ordine risultante dalla somma dei punti attribuiti ai titoli.

A tal fine saranno computati:

a) il voto dell'abilitazione riportato in centesimi, ovvero la miglior votazione, parimenti riportata in centesimi, eventualmente conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre di grado pari o superiore rispetto alla cattedra richiesta; nei casi in cui sia richiesto il possesso di due abilitazioni (art. 1, sesto comma, e art. 8, quarto comma, del presente decreto) la media dei voti delle due abilitazioni riportata in centesimi;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola secondaria con lingua di insegnamento slovena in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, per una durata sufficiente ai fini dell'attribuzione della qualifica e per non meno di sei ore settimanali; si prescinde dal suddetto limite di orario quando l'insegnamento di un intero corso comporti meno di sei ore settimanali;

c) punti 0,50 per ogni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio ed alle stesse condizioni di durata e di orario sopraindicate, in diverso tipo di insegnamento o in cattedra corrispondente delle scuole con lingua di insegnamento italiana;

d) punti uno per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio in istituti e scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio nelle scuole elementari.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dall'età degli aspiranti.

Art. 20.

Per gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del presente decreto le domande presentate ai sensi del precedente art. 14 saranno esaminate dal provveditore agli studi destinatario o congiuntamente dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia quando si tratti di aspirante che si sia avvalso della facoltà di chiedere l'immissione nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena in entrambe le province.

I provveditori suddetti, ove rilevino intempestività o irregolarità della domanda o mancanza dei requisiti prescritti, daranno motivata comunicazione all'aspirante, con lettera raccomandata, dell'esclusione dal concorso.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione l'interessato ha facoltà di inoltrare per la normale via gerarchica ricorso al Ministro per la pubblica istruzione. Il ricorso, istruito dal provveditore agli studi e corredato da tutti gli atti necessari per la decisione, dovrà essere trasmesso all'ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Nei casi di regolarità della domanda e di esistenza dei requisiti prescritti i provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia procederanno per ciascun aspirante alla valutazione dei titoli secondo le norme del precedente articolo e formeranno per ciascun ruolo di scuola media con lingua di insegnamento slovena due distinte graduatorie, da utilizzare in ordine successivo, comprendenti, rispettivamente, la prima (graduatoria *A*) gli aspiranti di cui all'art. 1, forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta, e la seconda (graduatoria *B*) gli aspiranti di cui all'art. 2, forniti di abilitazione per materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta.

Art. 21.

I provveditori agli studi di Gorizia e di Trieste approveranno con propri decreti le graduatorie *A* e *B* di cui al precedente art. 20 e le trasmetteranno, unitamente alle proposte di nomina formulate sulla base delle graduatorie stesse, al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati.

Le graduatorie saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e saranno affisse all'albo dei rispettivi provveditorati agli studi.

Contro i decreti di approvazione delle predette graduatorie è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione nel termine di trenta giorni dalla data di affissione all'albo. Il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ai controinteressati secondo le norme vigenti.

Art. 22.

Con decreti ministeriali da sottoporre al visto e alla registrazione della Corte dei conti saranno approvate per ciascun ruolo, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, le seguenti graduatorie da utilizzare in ordine successivo per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media con lingua di insegnamento slovena delle province di Gorizia e di Trieste:

1) graduatoria degli aspiranti inclusi nelle graduatorie *A* e *B* dei provveditori agli studi delle suddette province per i quali non sia stato possibile formulare la proposta di nomina ai sensi dell'art. 6 della legge 25 luglio 1966, n. 603;

2) graduatoria *C*, comprendente gli aspiranti di cui al precedente art. 3, numeri 1), 3) e 4), forniti di abilitazione valida per la cattedra richiesta;

3) graduatoria *D*, comprendente gli aspiranti di cui al precedente art. 3, n. 2) e al precedente art. 4, forniti di abilitazione per materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta;

4) graduatoria *E*, comprendente gli aspiranti di cui al precedente art. 5, numeri 1) e 2), che abbiano conseguito nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 l'abilitazione valida per la cattedra richiesta;

5) graduatoria *F*, comprendente gli aspiranti di cui al precedente art. 6, che abbiano conseguito nella sessione indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968 l'abilitazione per materie delle quali almeno una coincida con una delle materie costituenti la cattedra richiesta;

6) graduatoria *G*, comprendente gli aspiranti di cui al precedente art. 5, n. 3) che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media nella sessione riservata indetta con ordinanza ministeriale 23 dicembre 1967.

Gli insegnanti che nella suddetta sessione abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento di italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, e che non siano anche forniti di abilitazione all'insegnamento di lingua e letteratura slovena, saranno inclusi in un'apposita graduatoria *H* per la cattedra di sloveno, storia e geografia.

Non saranno compilate graduatorie di specie *B*, *D*, *F*, in relazione alle cattedre di italiano, di lingue straniere, di educazione musicale, di applicazioni tecniche maschili e femminili e di educazione fisica, non verificandosi l'ipotesi di abilitazioni con materia coincidente.

Art. 23.

Ai fini dell'immissione nei ruoli dei professori dei licei, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico commerciale con lingua di insegnamento slovena sarà compilata per ogni disciplina o gruppo di discipline costituenti cattedra di ruolo ordinario un'unica graduatoria nella quale gli aspiranti che si trovino nelle condizioni previste dai precedenti articoli 8, 9 e 10 saranno inclusi in base ai criteri di cui all'art. 19 del presente decreto.

Art. 24.

Gli aspiranti che avranno diritto all'immissione in ruolo dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, entro trenta giorni dalla data del relativo avviso, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione all'impiego elencati nell'allegato *E*, che fa parte integrante del presente decreto.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnato tutti i predetti documenti. Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati i quali dovranno regolarizzarli entro un termine non superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

Art. 25.

Le graduatorie, ad eccezione di quelle di specie *A* e *B* compilate dai provveditori agli studi di Gorizia e di Trieste, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione Parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando di rinunziare all'assunzione in ruolo per tutte le cattedre richieste; agli aspiranti che saranno esclusi dal concorso i documenti non saranno restituiti prima che siano trascorsi i termini di impugnativa, a meno che non ne facciano domanda in carta da bollo con l'esplicita dichiarazione di rinunziare ad ogni eccezione in merito al provvedimento di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *aprile* 1971
Registro n. 27 *Pubblica istruzione, foglio n.* 130

ALLEGATO *A*

TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'IMMISSIONE NEL RUOLO DI MATEMATICA, OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI, AI SENSI DELLO ART. 2 DEL PRESENTE DECRETO.

1) Abilitazioni pienamente valide:

Classe XIII — sottoclasse *a*) e sottoclasse *b*): Matematica e fisica:

Tab. 2 — Matematica nella scuola media

Tab. 8 — Matematica nel ginnasio isolato
Tab. 9 — Matematica e fisica nei licei e nell'istituto magistrale
Tab. A VI — Matematica negli istituti tecnici industriale, nautico, commerciale
Tab. A VII — Matematica e fisica negli istituti tecnici industriale, commerciale e per geometri
Classe XIV — sottoclasse *b*): Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia:
Tab. LI — Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia nella scuola professionale
Classe XIV — sottoclasse *c*): Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene:
Tab. 2 Avv. — Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale

2) Abilitazioni considerate relative a materie coincidenti:

Classe XII — Materie tecniche del tipo commerciale:
Tab. 6 Avv. — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale
Classe XIII — sottoclasse *c*): Fisica:
Tab. E I — Fisica nell'istituto tecnico industriale
Classe XIV — sottoclasse *a*): Matematica, elementi di fisica e chimica:
Tab. D I — Matematica, elementi di fisica e chimica nella scuola tecnica industriale
Classe XIV — sottoclasse *d*): Scienze naturali e fisica, merceologia:
Tab. A IX — Scienze naturali e merceologia nella scuola tecnica commerciale e nella scuola professionale femminile
Classe XIV — sottoclasse *e*): Scienze fisiche e naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie:
Tab. B I — Scienze fisiche e naturali e industrie agrarie nella scuola tecnica agraria
Classe XV — Scienze naturali, chimica, geografia, merceologia ed agraria:
Tab. 10 — Scienze naturali, chimica e geografia nei licei e nell'istituto magistrale
Tab. G I — Scienze naturali e geografia generale ed economica nell'istituto tecnico commerciale
Tab. M II — Scienze naturali, merceologia e agraria nella scuola di magistero professionale per la donna
Classe XVI — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale:
Tab. C I — Scienze naturali, geografia e patologia vegetale nell'istituto tecnico agrario
Classe XXIX — Fisica ed elettrotecnica:
Tab. E II — Fisica ed elettrotecnica nell'istituto tecnico industriale
Tab. J II — Fisica, elementi di chimica e macchine nell'istituto tecnico nautico
Classe XXXVI — Materie tecniche del tipo industriale:
Tab. 5 Avv. — Materie tecniche del tipo industriale nelle scuole di avviamento professionale
Classe XLV — sottoclassi *a*), *b*), *c*): Materie tecniche del tipo marinaro:
Tab. 7 Avv. — Materie tecniche del tipo marinaro nelle scuole di avviamento professionale, rispettivamente nelle corrispondenti sottoclassi:
a) sezione navigazione
b) sezione meccanica
c) sezione costruzione

Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario:
Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento

N.B. — A norma dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 luglio 1966, n. 603, gli aspiranti forniti di uno dei suddetti titoli di abilitazione devono possedere anche, ai fini dell'assunzione in ruolo, uno dei titoli di studio richiesti per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali (titoli elencati nella seconda colonna della tabella *C* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, per le classi di esame XIII e XIV).

ALLEGATO *B*

TITOLI DI ABILITAZIONE VALIDI PER L'IMMISSIONE IN RUOLO AI SENSI DELL'ART. 3, N. 2, DEL PRESENTE DECRETO.

Classe XII — Materie tecniche del tipo commerciale:
Tab. 6 Avv. — Materie tecniche del tipo commerciale nelle scuole di avviamento professionale
Classe XVIII — Chimica:
Tab. A VIII — Chimica e merceologia negli istituti tecnici industriali, commerciali e per geometri
Tab. E VIII — Chimica e laboratorio nell'istituto tecnico industriale
Classe XIX — Chimica industriale:
Tab. E IX — Chimica industriale e tintoria e laboratorio nell'istituto tecnico industriale per chimici e coloristi
Tab. E X — Chimica e laboratorio chimico nell'istituto tecnico industriale per chimici tecnici dell'industria agricola
Tab. E XI — Chimica industriale, microscopia e micro-
Tab. E XII biologia conciaria, scienze naturali, chimica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli nell'istituto tecnico industriale per la conceria e la chimica conciaria
Classe XX — Chimica, industrie agrarie e caseificio:
Tab. C II — Chimica e industrie agrarie nell'istituto tecnico agrario
Tab. C III — Chimica e caseificio nell'istituto tecnico agrario
Classe XLVIII — Materie tecniche del tipo agrario:
Tab. 4 Avv. — Materie tecniche del tipo agrario nella scuola di avviamento

N.B. — A norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 20 marzo 1968, n. 327, gli aspiranti forniti di uno dei suddetti titoli di abilitazione devono possedere anche, ai fini dell'immissione in ruolo, uno dei titoli di studio richiesti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento di matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298 e con decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1967, n. 1127. Fra tali titoli sono comprese le lauree in economia e commercio, in scienze economico-marittime e in medicina veterinaria.

ALLEGATO *C*

Modello della domanda di immissione in ruolo in carta da bollo da L. 500

Al Provveditore agli studi di . . . . .
(per gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2)
oppure:
Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati. — ROMA
(per tutti gli altri aspiranti)

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nat . . . a . . . . il . . . . e residente a . . . . . . (provincia di . . . .) chiede l'immissione nel ruolo dei professori di . . . . (2) della scuola . . . . . .

con lingua di insegnamento slovena, (3) essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di . . conseguita nel . (4) indetto con . . (5), ed avendo prestato servizio nelle scuole statali con lingua di insegnamento slovena negli anni scolastici .

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (6);

di aver riportato le seguenti condanne penali . (7);

di essere incorso nella destituzione, decadenza o dispensa da altri impieghi presso la pubblica amministrazione per le seguenti cause . . e di aver riportato, quale insegnante presso scuole statali, le seguenti sanzioni disciplinari . . (7);

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione . . (8);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . (9).

Per quanto concerne la documentazione, fa riferimento all'elenco contenuto nell'unito foglio.

Dichiara di aver presentato analoga domanda anche al provveditore agli studi di . . (10).

Dichiara, infine, che è domiciliato a . . . . . via o piazza . . e chiede che a tale indirizzo vengano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito (11).

Data

Firma (1)

Autentica di firma (12)

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.

(2) Indicare esattamente la cattedra richiesta e le materie che la costituiscono.

(3) « Della scuola media » per gli aspiranti di cui al titolo I; « dei licei », « dell'istituto magistrale », « dell'istituto tecnico commerciale » per gli aspiranti di cui al titolo II.

(4) « Concorso a cattedre » o « esame di Stato ».

(5) Indicare esattamente il decreto o l'ordinanza ministeriale, precisandone la data.

(6) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(7) E' opportuno che la dichiarazione sia resa, anche se negativa.

(8) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva; essere attualmente in servizio militare; non aver ancora concorso alla leva; essere stato riformato, esonerato ecc.).

(9) Indicare l'università o l'istituto.

(10) La dichiarazione deve essere resa solo dagli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 che si avvalgano, ai sensi dell'art. 14, della facoltà di presentare domanda sia al provveditore agli studi di Gorizia che al provveditore agli studi di Trieste.

(11) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione, del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

(12) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, oppure dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO *D*

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI DI AMMISSIONE E DEI TITOLI VALUTABILI

I. — *Ai fini dell'ammissione al beneficio e della valutazione* dei titoli secondo le norme del presente decreto, gli aspiranti devono presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica o fotostatica; le copie autentiche o fotostatiche devono essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali e devono risultare autenticate, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

1) il certificato in carta da bollo del titolo di abilitazione posseduto, ovvero della migliore votazione riportata nelle prove di esame di un concorso a cattedre. Tale certificato deve contenere l'indicazione del voto complessivo, eccezione fatta per l'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita col punteggio minimo.

Coloro che fossero sprovvisti del certificato di abilitazione, o di quello attestante la votazione conseguita in concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 500 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'Opera universitaria. Tale domanda, redatta in conformità dell'allegato D-*bis* e indirizzata al *Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole* medie, va inviata nello stesso plico con cui viene inviata la domanda di assunzione in ruolo; di essa deve esser fatta esplicita menzione nel foglio di elencazione dei documenti.

Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette.

Si avverte che non saranno presi in considerazione certificati o richieste di certificati attestanti l'inclusione nelle graduatorie di concorsi per titoli o dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio, o l'inclusione nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 27 ottobre 1964, n. 1105, 16 febbraio 1965, n. 98 e 25 luglio 1966, n. 603;

2) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma), ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non ancora rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione dell'originale deve essere presentato il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da produrre fuori della provincia in cui ha sede la scuola devono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3) i certificati in carta da bollo comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione nonchè gli altri servizi didattici che l'aspirante intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 19 del presente decreto. Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dell'insegnamento (e non della relativa retribuzione), con eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita o trattasi di scuole pareggiate o legalmente riconosciute, l'indicazione che il servizio sia stato prestato « senza demerito » Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati.

Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi di istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso. Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le *anzidette indicazioni*.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato in classi o in corsi che godevano già del pareggiamento o del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione, con la precisazione della decorrenza e dell'eventuale *sua revoca*; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Il servizio di lettore presso università o istituti di cultura stranieri va comprovato con un certificato rilasciato in carta da bollo dal Ministero degli affari esteri dal quale risultino, per ogni anno scolastico, le date di inizio e termine del servizio e l'orario settimanale, nonchè l'indicazione della qualifica.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, nè saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse.

II. — Ai fini della riduzione del periodo minimo di servizio prescritto per l'immissione nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado, gli aspiranti di cui al titolo II del presente decreto si atterranno alle seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che i documenti e titoli sottoelencati devono pervenire unitamente alla domanda di assunzione in ruolo:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo;

2) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina. I sottufficiali e militari di truppa possono presentare, in luogo della dichiarazione integrativa, il foglio matricolare, ai sensi della circolare del Ministero della difesa-Esercito n. 1615/DM/104/Om. del 5 ottobre 1964;

4) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

5) le vedove non rimaritate dei caduti indicati nel precedente n. 4) nonchè le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire apposito certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

6) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

8) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli delle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

9) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza; coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo devono dimostrare tale loro qualifica mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; coloro che abbiano comunque subito persecuzioni per motivi politici o razziali devono documentare la persecuzione subita. Gli insegnanti di ruolo nominati per effetto di concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali sono tenuti soltanto a documentare di aver conseguito la nomina ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

10) i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico devono presentare apposita attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

ALLEGATO *D-bis*

(Modello di domanda del certificato di abilitazione o di votazione di esame)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione IV — ROMA

Con la presente istanza (1) che invia in unico plico insieme a quella di assunzione nei ruoli delle scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . . il . . . . . . chiede che sia allegato d'ufficio al suo fascicolo personale presso l'ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati un certificato attestante (2) . . . . . .

Unisce una marca da bollo da L. 500 e la ricevuta del versamento di L. 10.000 a favore dell'Opera universitaria, (3) e si dichiara pronto a fornire qualsiasi ulteriore documento o notizia necessari per il rilascio del certificato.

Il Ministero potrà inviare le sue richieste al seguente indirizzo . . . . . .

Data . . . . .

Firma . . . . . .

N.B. — Dopo aver compilato la presente domanda l'aspirante annoterà sul foglio di elencazione dei titoli, accanto alla indicazione dei certificati richiesti, che i certificati stessi sono « da allegare d'ufficio ».

---

(1) Per ogni abilitazione o esito di concorso va presentata una separata domanda.

(2) Indicare l'abilitazione o l'esito del concorso, precisando, nel primo caso, la classe di abilitazione, il decreto ministeriale con cui fu indetta la sessione d'esame e la sede in cui furono sostenute le prove; nel secondo caso la tabella di concorso e il decreto ministeriale con cui il concorso stesso fu indetto.

(3) Il versamento a favore dell'Opera universitaria deve essere effettuato solo se l'aspirante richieda per la prima volta il certificato di abilitazione, o abbia conseguito il titolo successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

ALLEGATO *E*

DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALL'IMPIEGO

Il possesso dei requisiti generali di ammissione all'impiego è accertato dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dell'aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativamente agli atti e documenti formati all'estero da autorità estere.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sostituzione dei documenti sopraelencati con le dichiarazioni previste dall'art. 2 della medesima legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 24 del decreto.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

I presidi, i professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio e gli insegnanti elementari di ruolo dovranno presentare soltanto:

a) un certificato in carta da bollo attestante la loro permanenza in servizio di ruolo con pensione a carico dello Stato.

Detto certificato sarà rilasciato per i presidi dal provveditore agli studi, per i professori dal competente capo d'istituto e per gli insegnanti elementari dall'ispettore della rispettiva circoscrizione scolastica;

b) il certificato medico, come sopra specificato al n. 3).

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, semprechè i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

(4207)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Torino si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di laterizi operanti in provincia di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4109)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Livorno si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Livorno.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4107)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti in provincia di Pordenone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti in provincia di Pordenone si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di apparecchi igienico-sanitari in Vitreous-China e in Fire-Clay operanti in provincia di Pordenone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° febbraio 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(4106)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nelle provincie di Pescara e Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 2 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nelle provincie di Pescara e Teramo, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'articolo 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nelle provincie di Pescara e Teramo;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 2 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nelle provincie di Pescara e Teramo, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(4114)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana (Milano), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana (Milano), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4457)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1971.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta (Milano), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari ragioni d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta (Milano), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4459)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Intervento nel mercato delle carni suine mediante acquisti diretti di carcasse di suini

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303; che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine, previsti dal regolamento C.E.E. 13 giugno 1967, n. 121;

Visto il regolamento C.E.E. 13 giugno 1967, n. 121, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati delle carni suine;

Visti i regolamenti C.E.E. 1° aprile 1968, n. 391/68; 29 dicembre 1970, n. 2665/70 e 26 marzo 1971, n. 641/71, concernenti norme generali e quelle di attuazione dell'intervento;

Visto il regolamento C.E.E. 20 ottobre 1970, n. 2108/70, concernente la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse suine;

Visto il regolamento C.E.E. n. 846/71 del 23 aprile 1971 che stabilisce l'attuazione dell'intervento, nel settore delle carni suine, anche *mediante acquisto diretto di prodotto da parte dell'organismo di intervento;*

Ritenuta la necessità di provvedere con urgenza a predisporre l'organizzazione dell'intervento nel mercato delle carni suine, stabilendo le condizioni e le modalità di attuazione dell'intervento stesso e tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sulla dislocazione dei centri di intervento;

Ritenuto che ricorrono a tale fine le condizioni per procedere all'affidamento delle operazioni esecutive d'intervento ad enti di sviluppo e consorzi o loro organizzazioni ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, non risultando alcuna iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 della stessa legge n. 303;

Nell'adunanza del 30 aprile 1971;

Ha deliberato:

1) Ai fini dell'applicazione del regolamento C.E.E. n. 846/71 del 23 aprile 1971 il compimento delle operazioni esecutive di intervento è affidato all'ente assuntore Associazione italiana allevatori con sede in Roma, via Tomassetti, 9, il quale opera *nei centri di intervento che saranno localizzati in Emilia*, Lombardia e Veneto in ragione delle effettive esigenze di acquisizione del prodotto e avuto riguardo alle disponibilità di attrezzature frigorifere per l'immagazzinaggio del prodotto e la buona conservazione del medesimo.

Per l'immediato espletamento delle operazioni esecutive di intervento è disposta l'apertura del centro di intervento di Cremona e l'assuntore predetto che si avvale anche di organismi associativi periferici ad esso aderenti, provvede ad organizzare e gestire il centro stesso con recapito presso associazione provinciale allevatori di Cremona.

L'apertura del centro di intervento di Cremona è fissata dal giorno 3 maggio 1971.

2) L'assuntore, nei centri di intervento, ha l'obbligo di acquistare i prodotti di cui al successivo punto 3) che gli vengono offerti in vendita.

L'intervento nel mercato delle carni suine previsto dal precitato regolamento C.E.E. 23 aprile 1971, n. 846/71, mediante acquisto diretto di prodotto, trova svolgimento secondo le seguenti condizioni e modalità.

2) Sono oggetto di intervento le carcasse di suini della classe commerciale II « carnoso », sottoclasse II A e I B, aventi i seguenti requisiti:

Sotto classe	Peso carcassa kg.	lardo mm.	Descrizione
II A	Da 61,60 fino a meno di 70,40 .	fino a 30 incluso	che presenta un buon sviluppo muscolare in tutte le parti essenziali della carcassa
	» 70,40 » » » » 79,20 .	» » 35 »	
	» 79,20 » » » » 88,00 .	» » 40 »	
	» 88,00 » » » » 105,60 .	» » 45 »	
	» 105,60 » » » » 123,20 .	» » 55 »	
	» 123,20 » » » » 140,80 .	» » 65 »	
I B	Da 61,60 fino a meno di 70,40 .	fino a 25 incluso	che presenta un vizio in una parte essenziale della carcassa
	» 70,40 » » » » 79,20 .	» » 30 »	
	» 79,20 » » » » 88,00 .	» » 35 »	
	» 88,00 » » » » 105,60 .	» » 40 »	
	» 105,60 » » » » 123,20 .	» » 50 »	
	» 123,20 » » » » 140,80 .	» » 55 »	

Il prodotto offerto all'intervento deve essere:

a) proveniente da suini di origine comunitaria, con esclusione delle scrofe e dei verri, macellati da non oltre quattro giorni ed opportunamente dissanguati, refrigerati subito dopo la macellazione fino al momento della presa in carico da parte dell'ente assuntore, con una temperatura interna, al momento della consegna, non superiore a 4° centigradi;

b) presentato in mezzene ricomponibili in carcasse, preventivamente separate in parti simmetriche secondo un piano verticale corrispondente alla colonna vertebrale, senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, giogaia e midollo spinale;

c) conforme alle disposizioni in materia sanitaria contenute nella direttiva del consiglio C.E.E. del 26 giugno 1964, modificata per ultimo dalla direttiva del consiglio stesso del 6 ottobre 1969;

d) per quantitativi di ogni partita conferita, non inferiori a 10 q.li.

4) Il prezzo di acquisto per il prodotto offerto all'intervento è di L. 49.106,25 per 100 kg. di prodotto e si intende per prodotto reso franco frigorifero del centro d'intervento. Le spese di scarico del prodotto sono sostenute dal venditore.

5) L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità e qualità del prodotto;

luogo in cui si trova il prodotto;

centro di intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;

dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore al posto di carico del magazzino frigorifero del centro stesso;

dichiarazione che i suini macellati da cui provengono le carcasse, sono di origine comunitaria.

6) La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa avere luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui si trova il prodotto al momento dell'offerta.

7) All'atto della consegna al centro di intervento il prodotto è preso in carico dall'assuntore previa constatazione dei requisiti qualitativi conformi a quelli riportati nella tabella di cui al precedente punto 3), da parte di una commissione composta di un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, con funzioni di presidente, all'uopo designato dall'ispettorato nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il centro di intervento, di un rappresentante dell'assuntore e di un veterinario, esperto nel settore delle carni, scelto dall'assuntore stesso.

8) Per il prodotto accettato all'intervento, l'assuntore emette bolletta d'acquisto conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. nel quale sono indicati: il centro di intervento ed il magazzino frigorifero in cui è avvenuta la consegna, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo del venditore, la descrizione della partita in qualità, peso e spessore del lardo dorsale di ogni carcassa; e peso totale della partita, la data di consegna ed il valore della partita in base al prezzo applicato, con sola detrazione del bollo di quietanza. Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'ente assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Copia della bolletta d'acquisto rimane presso l'assuntore nel centro d'intervento.

9) Il servizio di intervento relativo all'acquisto del prodotto cesserà alla data stabilita dall'A.I.M.A. che, in applicazione delle norme comunitarie, darà anche disposizioni sulla destinazione delle carcasse e mezzene di suini acquistate allo intervento.

Roma, addì 30 aprile 1971

Il Ministro-presidente: NATALI

(4321)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Caltanissetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1971, la provincia di Caltanissetta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 545.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478)

Autorizzazione al comune di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, il comune di Camastra (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.865.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4480)

Autorizzazione al comune di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1971, il comune di Canicattini Bagni (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.406.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4479)

Autorizzazione al comune di S. Caterina Villarmosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 maggio 1971, il comune di S. Caterina Villarmosa (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.885.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4486)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1971, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4482)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50 % (1934)	6412	Beneficio parrocchiale di Santa Maria della Croce in Ferrandina (Matera). *Annotazione*: proviene dalla iscrizione n. 118893 e, come quella, è destinata a determinati e perpetui oneri di culto ed accessoriamente di beneficenza, giusta testamento pubblico di Gaspare Trifogli del 5 ottobre 1912, rog. Piccinni, notaio in Ferrandina	45.000

(4186) Roma, addì 23 aprile 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 8

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	283.619	Beneficio Parrocchiale di S. Maria della Croce in Ferrandina (Matera)	5.000

(4210) Roma, addì 28 aprile 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 10 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	622 —	622 —	621,56	622 —	622,20	622 —	622 —	622 —	622 —	621,50
Dollaro canadese	617,25	617,25	618,25	617,25	615,45	617,25	617,40	617,25	617,25	617 —
Franco svizzero .	152,10	152,10	152,30	152,10	152,60	152,05	152 —	152,10	152,10	151,40
Corona danese .	82,91	82,91	83,02	82,91	83 —	82,90	82,89	82,91	82,91	83 —
Corona norvegese .	87,54	87,54	87,65	87,54	87,30	87,55	87,53	87,54	87,54	87 —
Corona svedese .	120,42	120,40	120,65	120,42	120,50	120,40	120,42	120,42	120,42	120,25
Fiorino olandese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco belga .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Franco francese	112,79	112,79	113,05	112,79	113,20	112,78	112,77	112,79	112,79	112,70
Lira sterlina .	1504,45	1504,45	1504,80	1504,45	1503,50	1504,45	1504,15	1504,45	1504,45	1503,35
Marco germanico .	176,20	176,20	176,80	176,20	176,10	176,20	176,30	176,20	176,20	176,50
Scellino austriaco .	24,9175	24,9175	24,98	24,9175	25,50	24,90	24,92	24,9175	24,91	24,90
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,85	21,85	21,90	21,85	21,85	21,85	21,85	21,80
Peseta spagnola .	8,941	8,9410	8,95	8,941	9 —	8,94	8,96	8,941	8,94	8,85

Media dei titoli del 10 maggio 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	92,35
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,425
» 5 % (Ricostruzione)	94,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,40
» 5 % (Città di Trieste)	94,50
» 5 % (Beni esteri) . .	91,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	91,575
» 5,50 % » » 1968-83 . .	92,50
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	97,925
» » » 5,50 % 1976 .	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . .	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	96,55
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,85
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,525
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	94,20
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1971

Valuta	
Dollaro USA	622 —
Dollaro canadese	617,325
Franco svizzero	152,02
Corona danese	82,90
Corona norvegese	87,535
Corona svedese	120,42
Fiorino olandese	—
Franco belga	—
Franco francese . . .	112,78
Lira sterlina	1504,30
Marco germanico . .	176,25
Scellino austriaco .	24,919
Escudo portoghese .	21,85
Peseta spagnola	8,95

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1971, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione delle duecentoventisei serie attualmente vigenti del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di tredici serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1971.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

(4467)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ancona, è vacante la cattedra di anatomia umana normale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4506)

Vacanza della cattedra di istituzioni di patologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di istituzioni di patologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4507)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Mario D'Ugo, nato a Vasto (Chieti) il 16 novembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina veterinaria conseguito presso l'Università di Pisa il 18 novembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4275)

Il dott. Giorgio Renzi, nato a Santarcangelo di Romagna (Forlì) il 19 luglio 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bologna il 23 luglio 1954.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(4276)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 aprile 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana (Milano), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n 375;

Dispone:

Il rag. Antonio Saronni è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Luigi Ussi, avv. Sergio Maisano e rag. Francesco Cuomo sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Graffignana (Milano), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Governatore: CARLI

(4458)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 aprile 1971, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta (Milano), secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il rag. Angelo Benevento è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Giorgio Rambaldi, dott. Giovanni Ferrari e avv. Sergio Maisano sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Valera Fratta (Milano), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Governatore: CARLI

(4460)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caserta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici della amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Caserta;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caserta.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'articolo 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medicô, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 224.

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata).

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . in via . . . . Cap. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caserta indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 12 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . .(6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma, per esteso del candidato, deve seguire l'autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4191)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifiche al bando del concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1970, registro n. 53 Difesa, foglio n. 157 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 21 novembre 1970 con il quale è stato indetto un concorso per esami a centosei posti di vice perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito;

Rilevata la necessità di adeguare il bando di concorso sopra citato in contrasto con le nuove norme contenute nel richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970;

Accertato che alla data del 31 dicembre 1970 l'organico complessivo del ruolo è di trecentosessantanove unità, per effetto del combinato disposto degli articoli 18 e 132 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 e per il collocamento a riposo di un perito tecnico industriale capo, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336;

Considerato, pertanto, che la tabella di strutturazione della nuova pianta organica del ruolo prevede una consistenza di centosessantatre unità per la qualifica di perito tecnico industriale, di centosessantotto unità per la qualifica di perito tecnico industriale principale e trentotto unità per la qualifica di perito tecnico industriale capo;

Considerato che ai sensi dell'art. 150, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, occorre riservare sul numero dei posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970, un sesto dei posti stessi per il concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo;

Considerato che al 31 dicembre 1970 nella qualifica di perito tecnico industriale principale risultavano complessivamente vacanti novantuno posti, compresi quelli di risulta (art. 206 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Considerato che in relazione alle suddette vacanze il sesto dei posti disponibili nella qualifica predetta al 31 dicembre 1970, da riservare al concorso di passaggio di carriera previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n 1077, è di quindici unità;

Considerato che alla stessa data del 31 dicembre 1970, il ruolo dei periti tecnici industriali dell'Esercito presentava complessivamente duecentotredici posti vacanti;

Considerato che, detratto dal numero (duecentotredici) dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 1970 il sesto dei posti stessi, corrispondente a quindici, (da riservare al concorso previsto dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077) può senz'altro farsi luogo al conferimento di centosei posti attraverso pubblico concorso;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti per trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a centosei posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1970 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 21 novembre 1970.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso, già pervenute nei termini indicati dall'art. 3 del bando, si considerano valide.

Art. 2.

L'art. 8 del decreto ministeriale 15 luglio 1970, indicato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al bando di concorso, prove che avranno luogo nei giorni 12 e 13 luglio 1971 presso il palazzo dello Sport - Roma-EUR, con inizio alle ore 8.

Al colloquio obbligatorio, che tiene luogo della prova orale di cui all'allegato 3, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al predetto colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso della presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo (lingua estera) i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo, se superato in base al normale livello di sufficienza od oltre, sarà valutato in centesimi di punto fino ad un massimo di 0,30 punti ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto complessivo ottenuto nel colloquio (obbligatorio e facoltativo).

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione».

Art. 3.

L'art. 9 del decreto ministeriale 15 luglio 1970 è sostituito dal seguente:

«I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) e per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalido di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per «profughi» oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1951, n. 137, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 15 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 del bando di concorso».

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 4.

L'art. 11 del decreto ministeriale 15 luglio 1970, è sostituito dal seguente:

« I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al bando di concorso ».

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione — da parte del concorrente — della comunicazione di cui sopra (a pena di decadenza dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina).

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sara prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª, palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Art. 5.

La locuzione « prova orale » contenuta nell'allegato 3/2 al bando di concorso è sostituita dal termine « colloquio ».

Le parole « facoltativa (lingue estere) » di cui all'allegato 3/4 al bando di concorso sono sostituite dalle seguenti « facoltativo (lingue estere) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1971
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 232

(4280)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 2460/MP, del 15 giugno 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di ventuno posti di medico condotto, vacanti in provincia alla data del 30 novembre 1969;

Vista la proposta dell'ordine provinciale dei medici;

Sentiti i sindaci dei comuni interessati;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, e la legge 8 marzo 1968, n. 220,

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Formicola prof. Giovanni, ispettore generale del Ministero della sanità.

Membri:

Mola dott. Giovanni, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Casolo prof. Paolo, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica dell'Università;

Palmas prof. Salvatore, primario medico dell'ospedale civile;

Romano dott. Mario, vice prefetto, ispettore del Ministero dell'interno;

Filigheddu dott. Pasquale, medico condotto.

Segretario:

Milazzo dott. Luigi, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Sassari.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 3 aprile 1971

p. *Il medico provinciale*: DEMURO

(4213)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.